



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 17/11/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2010, n. 2420

Modificazioni al “Programma triennale 2009/2011 per l’esercizio cinematografico” di cui all’art. 5 della L.R. 21 maggio 2008 n. 8.

L’Assessore al Mediterraneo Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferisce quanto segue:

Con la L.R. 21 maggio 2008 n. 8 “Disciplina in materia di autorizzazioni all’insediamento dell’esercizio cinematografico”, la Regione, nel quadro delle proprie funzioni in materia di spettacolo, stabilite dalla legge regionale n. 6/2004, ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive.

La L.R. n.8/2008 stabilisce all’art. 5, comma 1 che la Giunta Regionale approvi il “programma triennale per l’esercizio cinematografico” che preveda le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3 della suddetta legge regionale.

La citata legge all’art. 5 comma 3, prevede, inoltre, che detto Programma triennale venga predisposto sulla base dei parametri proposti dal Nucleo tecnico regionale di valutazione, istituito quale struttura di supporto per le attività di programmazione funzionali agli obiettivi definiti dalla normativa regionale.

Il Nucleo Tecnico di cui sopra è stato nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 04/11/2008 in applicazione e secondo le modalità previste dall’art. 4 della L.R. 8/2008 e successivamente integrato nella sua composizione con la D.G.R. n.1316 del 3/06/2010.

Con la D.G.R. n.862 del 26/05/09 è stato approvato il Programma triennale 2009-2011 per l’esercizio cinematografico, in attuazione degli indirizzi programmatici di cui all’art. 3 della L.R. n. 8/2008, ed in particolare, degli indirizzi da perseguire nel corso del triennio nonché i criteri e le modalità di presentazione della documentazione ai fini della concessione di autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione e ristrutturazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché per l’ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della menzionata legge regionale.

Il Programma prevede, inoltre, i requisiti tecnici e strutturali per le diverse tipologie di esercizio, di cui all’art. 2 della Legge 8/2008, ai fini del rilascio dell’autorizzazione medesima.

Il Nucleo Tecnico regionale di valutazione, nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 4 della citata legge regionale, ha riscontrato, in fase di attuazione del Programma citato, alcune criticità negli aspetti procedurali che determinano evidenti difficoltà applicative di detto Programma.

A tale proposito, il Nucleo tecnico in questione ha fatto pervenire all’Assessorato al Mediterraneo

Turismo e Cultura, competente per materia, una proposta di modificazioni al testo del Programma triennale, così come di seguito specificate:

All'art. 6 ("Requisiti tecnici indispensabili") del programma in questione e, segnatamente, al punto 6.1, sono introdotte, in apertura del capoverso, le seguenti parole: "6.1 Fermo quanto statuito dalle successive disposizioni, in tema di procedimento per l'emanazione del titolo autorizzatorio e di contenuto precipuo degli atti da produrre, a tal fine, da parte del soggetto interessato...".

L'articolo 7 del programma in argomento è sostituito dal seguente: "7. Scansioni procedurali, in materia di domanda per l'esercizio cinematografico e contenuto della medesima.

7.1 Il soggetto interessato produce apposita istanza, presso il protocollo generale del Comune, competente per territorio, avente ad oggetto la manifestazione della volontà di procedere all'esercizio cinematografico, in ossequio alle modalità contenutistiche, definite dal successivo punto 7.2.

7.2 L'istanza autorizzatoria, di cui al precedente punto, deve indicare, a pena di inammissibilità:

a) generalità complete e codice fiscale del soggetto istante. Ove la domanda venga avanzata dal legale rappresentante di un soggetto societario, vanno enunciate anche la denominazione della detta compagine o la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero e la data di iscrizione presso il registro delle imprese, detenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione, in uno con l'indicazione dei locali o dell'area territoriale, all'interno della quale si intende avviare l'esercizio;

c) denominazione che si intende assegnare all'esercizio cinematografico; d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero dei posti tra le varie sale.

7.3 Ricevuta la domanda, di cui al punto 7.1, la struttura comunale, competente, sotto il profilo funzionale, provvede - valutata, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data di acquisizione, presso il protocollo generale, l'ammissibilità della medesima istanza, alla stregua dei requisiti e presupposti, enucleati al precedente punto 7.2 - alla trasmissione della stessa domanda al Nucleo tecnico regionale di valutazione, ai fini dell'espressione del parere preventivo, di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 21 maggio 2008, n.8.

7.4 Nell'ipotesi in cui il Comune accerti, entro i termini enucleati al punto 7.3, la carenza anche di uno solo dei requisiti e presupposti, di cui al punto 7.2, ferma la disciplina, enunciata dall'art. 10 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., la domanda viene dichiarata inammissibile, mediante apposita comunicazione, esplicitante gli elementi essenziali ritenuti insussistenti, da inviarsi al soggetto istante, senza indugio, all'esito del contraddittorio procedimentale.

7.5 A seguito della formale ricezione della domanda, reputata ammissibile, ai sensi del punto 7.3, da parte del competente Comune, il Nucleo tecnico regionale di valutazione esprime il parere, di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 8, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della menzionata istanza autorizzatoria.

7.6 Il termine, di cui al punto 7.5, è interrotto nell'eventualità in cui il Nucleo tecnico regionale di valutazione richieda chiarimenti ovvero integrazioni al competente Comune. Tali chiarimenti od integrazioni possono essere domandati una sola volta. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione dei domandati chiarimenti o integrazioni.

7.7 Ove il Nucleo tecnico regionale di valutazione abbia espresso parere favorevole ovvero si sia

formato il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 8, il competente Comune chiede, con la massima tempestività, al soggetto istante di corredare la domanda, già prodotta, conformemente alle precedenti disposizioni, con:

- a) richiesta del titolo edilizio necessario per l'esecuzione dell'intervento, nonché della determinazione assunta dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- b) richiesta del titolo necessario, imposto dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- c) richiesta del titolo necessario, ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- d) certificazione antimafia, prevista dalla vigente normativa statale;
- e) attestazione circa la disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento;
- f) planimetria generale in scala 1:5000 rappresentante l'area destinata ovvero occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 1.000 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco sulle strade urbane adiacenti, con le connesse sezioni;
- g) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali differenti piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente, con individuazione del numero massimo di persone che permettono il deflusso, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici ed i locali destinati ad altri usi;
- h) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
- i) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
- j) verifica della compatibilità ambientale, tenuto conto anche dell'impatto indotto sulla viabilità;
- k) dichiarazione sostitutiva di certificazione, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti indicati dal precedente punto 6;
- l) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla distanza stradale fra la struttura oggetto della richiesta e le sale o multisale più prossime all'interno dell'area interprovinciale.

7.8 La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale è richiesta con una istanza, completa di un unico elaborato progettuale, relativo alla realizzazione dell'immobile, che si intende destinare a multisala".

L'art. 8 dell'attuale programma è soppresso, mentre l'art. 9 è sostituito dal seguente: "8 Inammissibilità della domanda ed integrazioni rispetto alla medesima.

8.1 Ferma la disciplina, dettata dall'art. 10 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., si configurano quali cause di inammissibilità della domanda:

- a) la produzione di una istanza, connotata dall'illeggibilità del testo ovvero priva di uno o più elementi identificativi del richiedente o della società;
- b) la produzione di una domanda priva della locazione e/o dell'indicazione degli elementi, di cui al precedente punto 7.2;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda, da parte del soggetto avente titolo.

8.2 Il Comune richiede l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., nei seguenti casi:

- a) accertata carenza di taluno degli elementi documentali, enumerati al punto 7.7;
- b) mancata indicazione dei requisiti previsti dalla vigente legislazione ovvero dal programma triennale, ulteriori, rispetto a quelli enunciati ai punti 7.2 e 7.7.

8.3 I termini procedurali, nell'ipotesi di cui al punto 8.2, si interrompono dalla data di ricezione della

comunicazione comunale, da parte dell'interessato, e decorrono nuovamente dall'acquisizione, presso il protocollo generale comunale, delle richieste integrazioni, ad opera dello stesso soggetto interessato".

L'art. 10 dell'attuale programma è sostituito dal seguente: "9. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico.

9.1 Il responsabile della competente struttura comunale rilascia il provvedimento autorizzatorio finale, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, completa di tutti gli elementi, indicati ai precedenti punti 7.7 ovvero, eventualmente, 8.2.

9.2 Il Comune competente trasmette copia della rilasciata autorizzazione al Nucleo regionale tecnico di valutazione ed, in ogni caso, comunica allo stesso l'esito finale del procedimento".

Viene aggiunto l'art.10 Validità ed efficacia del parere del Nucleo tecnico regionale di valutazione.

10.1 Decorsi sette giorni dallo spirare del termine, di cui al punto 9.1, senza che il responsabile della competente struttura comunale abbia svolto le attività, enucleate, a seconda dei casi, al punto 9.2, il parere favorevole, eventualmente, espresso dal Nucleo tecnico regionale di valutazione, ai sensi del precedente art. 7, cessa di produrre efficacia e di rivestire alcuna validità.

All'art. 11 (Indicatori per il rilascio dell'autorizzazione), al punto 11.7 le parole "presso la Prefettura di competenza" sono sostituite dalle parole "presso l'Osservatorio Regionale dello Spettacolo".

All'art. 12, (Distanze), al punto 12.4 le parole "sulle dichiarazioni sostitutive di atto o di atti di cui al punto 8.3, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti parole "sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 7.7, lettera l)".

All'art. 13 (Compiti dei SUAP o dei Comuni), al punto 13.1 le parole "autocertificazioni di cui al punto 8.3" sono sostituite dalle parole "dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al punto 7.7, lett. k) e l)".

Le modificazioni sopra riportate sono state motivate dal Nucleo tecnico regionale di valutazione con l'esigenza di garantire alcune finalità non rinviabili, emerse in fase di espletamento dei compiti istituzionali di detto Nucleo, rivenienti dall'art.4 della L.R.8/08, così come di seguito riportate:

- a) "efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa complessiva, da svolgersi, da parte delle competenti amministrazioni, in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico, mediante una differente impostazione, rispetto a quella attuale, delle differenti fasi procedurali;
- b) semplificazione procedimentale, mediante la definizione di scansioni accelerate, in tema di compimento degli atti, rientranti nelle attribuzioni di ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, nell'ambito della generale sequenza, funzionale al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione all'esercizio cinematografico;
- c) attuazione del postulato fondamentale, di carattere generale, illustrato dall'art. 1, comma 2, della legge statale fondamentale, in tema di procedimento amministrativo, ossia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., a tenore del quale è vietato espressamente l'aggravio di qualsivoglia procedura, allorquando non ricorrono straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoria;
- d) anche nella prospettiva, delineata ai superiori punti, la riduzione delle spese, da sostenersi, da parte del soggetto istante, per il tramite della anticipazione temporale e procedimentale della fase, propria dell'espressione del parere preventivo del Nucleo tecnico regionale di valutazione (art. 4, comma 2, lett. c), della L.R. n. 8/2008), in guisa da rendere posteriore la produzione di tutti gli indicati, complessi, elaborati progettuali e richieste di titoli specifici, ad opera del privato, all'eventuale ottenimento del favorevole atto consultivo citato".

Con riguardo alla modifica di cui all'art.11 punto 11.7, che prevedeva nel testo previgente che, ai fini del calcolo del quoziente regionale e del quoziente d'area previsti al punto 11.1, per quanto concerne il

numero dei posti delle sale cinematografiche, si facesse riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Prefettura di competenza, il nucleo ha rappresentato la difficoltà nell'acquisizione di tali dati, in quanto non disponibili, con la necessaria completezza, presso tutte le Prefetture provinciali. In proposito, il Nucleo ritiene più opportuno, ai fini dell'espressione del parere preventivo di cui all'art.4 della L.R. n. 8/08 comma 2, lett.c), di fare riferimento, con riguardo ai dati relativi al numero dei posti delle sale cinematografiche, all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, di cui all'art.8 della L.R. 8/08, competente per quanto riguarda il monitoraggio delle attività di spettacolo. Tanto, in considerazione del fatto che i dati disponibili presso detto Osservatorio regionale, sono da ritenersi, allo stato attuale, completi e attendibili, in quanto provenienti dall'AGIS, quale unico organismo associativo rappresentativo della quasi totalità degli esercizi cinematografici.

Per quanto sopra esposto, considerate e condivise le motivazioni che sono alla base della proposta di modificazioni elaborata da parte del Nucleo tecnico regionale di valutazione, si ritiene che tale intervento di modifica del Programma, in relazione esclusivamente ad alcuni aspetti di carattere tecnico e procedimentale, sia indifferibile e non rinviabile alla scadenza triennale prevista, al fine di garantire una maggiore efficacia nella sua applicabilità.

Preso atto che restano fermi gli indirizzi programmatici di cui all'art.3 e all'art.5 commi 1 e 2, della L.R.n.8/08, si propone alla Giunta Regionale, di modificare il "Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico approvato con D.G.R.n 862 del 26/05/09, ai sensi dell'art. 5 della predetta L.R. n.8/08, sulla base delle modifiche sopra descritte.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof.ssa Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di approvare le modifiche al Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico, approvato ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2008 con D.G.R. 862 del 26/05/09 e allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato A), aggiornato alle modifiche di cui in narrativa;

- di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola